

STATUTO

LE VALLI ACQUESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACQUI TERME AL VIA CRISPI 25

Numero REA: AL - 254643

Codice fiscale: 02424400063

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-01-2014 - Statuto completo;	2
---	---

ALLEGATO "A" all'atto Rep. n. 9237

Racc. n. 6229

STATUTO DELLA

"LE VALLI ACQUESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita con sede nel Comune di Acqui Terme (AL) la società cooperativa sociale denominata "LE VALLI ACQUESI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata e sciolta con deliberazione della assemblea dei soci.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Art. 3 - Scopo

La cooperativa, conformemente all'art. 1 della Legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La cooperativa ed i suoi soci si propongono di favorire l'integrazione sociale, la promozione ed il progresso umano, familiare, sociale, ricreativo e culturale, servizi socio assistenziali, socio-sanitari, educativi, di sostegno, di formazione, di animazione, culturali e per il tempo libero rivolti principalmente a disabili e/o soggetti svantaggiati, ad anziani e minori.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, e con prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni

economiche, sociali e professionali. A tal fine i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro nelle diverse tipologie previste o consentite dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 4 - Oggetto

Considerato lo scopo mutualistico della società ed i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha per oggetto le attività di cui alla Legge 8 novembre 1991 n. 381 ed in particolare quelle previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), in dettaglio rappresentate dalla gestione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, educativi e di sostegno quali:

- a) produrre servizi sociali, assistenziali, socio-sanitari, pedagogici e psicologici rivolti a persone fisiche, associazioni, enti pubblici e/o privati anche in ambito di centri residenziali, di accoglienza e socializzazione;
- b) organizzare e gestire, in convenzione, servizi di assistenza domiciliare infermieristica, assistenza domiciliare, assistenza domiciliare programmata, servizi di tregua per alleviare i parenti dagli oneri di cura, trasporto sanitario;
- c) gestire servizi di assistenza familiare;
- d) gestire servizi di residenzialità, anche in strutture;
- e) gestire servizi di riabilitazione infermieristica;
- f) organizzare e gestire centri diurni e residenziali di accoglienza e di socializzazione;
- g) organizzare e gestire servizi domiciliari, assistenza socio sanitaria, infermieristica, animativa, riabilitativa sia presso le famiglie sia presso scuole o altre strutture di accoglienza;
- h) gestire, anche tramite convenzioni, strutture quali asili nido, scuole d'infanzia, scuole materne, centri giochi per bambini, baby parking, centri dopo scuola, ludoteche per un supporto psico-pedagogico anche alle famiglie;
- i) attività di sensibilizzazione e di promozione sulle tematiche dell'accoglienza di persone svantaggiate;
- j) progettare, organizzare e gestire corsi di formazione, qualifiche e riqualifiche per tutti gli operatori socio sanitari (quali ad esempio o.s.s., assistenti familiari, fisioterapisti, infermieri educatori professionali) operatori di baby parking, baby sitter, formazione di mediatori dei conflitti familiari e sociali;
- k) organizzare e gestire servizi di informazione e orientamento scolastico, lavorativo e sociale;
- l) gestire servizi psicologici (quali ad esempio consulenza psicologica individuale, di coppia, attività di sostegno e di psicoterapia, attività di supervisione per singoli, di gruppo e di equipe);
- m) gestire servizi socio-psico-pedagogici orientati verso i bisogni delle famiglie, dell'infanzia, adolescenza, terza

età;

n) organizzare e gestire gruppi di auto-mutuo-aiuto (quali ad esempio per genitori, familiari di soggetti disabili, per le dipendenze, per separati o divorziati, per pazienti con patologie gravi, elaborazione del lutto);

o) gestire comunità residenziali, terapeutiche, finalizzate al reinserimento sociale di persone disagiate o in situazione di dipendenza.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti Locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della Cooperazione.

La società potrà pure compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, con espressa esclusione delle attività di intermediazione mobiliare e finanziaria nei confronti del pubblico.

Essa potrà assumere partecipazioni anche azionarie in altre società, anche cooperative, od imprese, che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, purchè la detta attività venga svolta in via meramente strumentale.

Essa potrà inoltre, sempre in via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, stipulare mutui, concedere garanzie anche ipotecarie, avalli e fideiussioni, anche a favore di terzi escluso comunque l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia e nei limiti in cui ciò sia consentito per le cooperative sociali.

SOCI COOPERATORI

TITOLO III

Art. 5 - Soci cooperatori

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Quando i soci sono persone fisiche in un numero compreso tra tre e otto, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto ter-

mine, ove non sia già così disciplinata, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Possono essere soci le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente.

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, quanti con la loro attività manuale o intellettuale possono contribuire al conseguimento degli scopi sociali enunciati in precedenza, **nonché** attivamente cooperare all'esercizio e allo sviluppo della cooperativa, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto della propria attività lavorativa.

Possono anche essere soci quelle persone che, pur non esercitando le attività dello statuto, possono contribuire al raggiungimento in modo più completo degli scopi sociali, nei limiti stabiliti dalla legge.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La posizione giuridica del socio, che con prestazione lavorativa partecipa alla elaborazione ed alla realizzazione dei programmi di attività e di sviluppo sociali ed ai risultati economici della gestione, si configura come "lavoratore associato" e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario".

La retribuzione sarà determinata dall'organo amministrativo, che terrà conto anche della situazione economica della cooperativa.

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private, che abbiano scopi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto, purché ciò sia compatibile con la disciplina normativa inderogabile in materia di numero minimo di soci.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessa-

rio al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa. Non possono divenire soci coloro che **esercitano**, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 6 - Soci speciali

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui al precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti consentiti dalla legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo am-

ministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 36 del presente statuto.

Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e) ed f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 - Obblighi del socio

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a contribuire all'attività dell'impresa sociale in base alle capacità ed alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, scioglimento o per causa di morte.

Art. 10 - Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere come previsto dal successivo articolo 36.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 - Esclusione

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;
- c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- e) che, previa intimazione da parte degli amministratori con termine di almeno sessanta giorni, non adempia al versamento della quota di capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e/o al pagamento di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o che presti la propria opera presso imprese private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione, come previsto all'art. 36, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Qualora l'amministrazione sia affidata ad un amministratore unico, la competenza per deliberare l'esclusione è affidata all'assemblea dei soci.

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di esclusione consegue la risoluzione del rapporto mutualistico.

Art. 12 - Norme comuni in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati sono demandate all'arbitrato così come previsto dall'articolo 36 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 - Liquidazione della quota

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 19, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari questi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra loro che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio

nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e), f), et g), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 - Capitale sociale

Il capitale è variabile ed è rappresentato da quote del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti tempo per tempo previsti dalla legge.

Nessun socio può avere quote, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge, salvo il disposto dell'articolo 2525, quarto comma, codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti, anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

Art. 17 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le

somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e/o di crediti. Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice civile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 18 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione come precisato nel successivo art. 36.

Art. 19 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio decide sulla ripartizio-

ne dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste sulla destinazione degli utili:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge;
- d) qualora non deciso precedentemente, a ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dall'articolo 20 del presente statuto;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, o comunque al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 17.

In ogni caso l'Assemblea potrà decidere che la totalità degli utili di esercizio, al netto delle destinazioni obbligatorie per legge, sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 20 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio può decidere, su proposta dell'organo amministrativo, l'erogazione dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dal presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

L'assemblea può decidere la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale delle quote detenute da ciascun socio;
- c) emissione di strumenti finanziari.

Art. 21 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, **nonché** strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza **prudenziale** e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-**octies** delle d.a.t. del cod. civ.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- b) le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione a-

gli utili;

d) l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Nel caso di emissione di tali strumenti finanziari non partecipativi è necessaria la nomina dell'Organo di Controllo.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Art. 22 - Organi sociali

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

Art. 23 - Assemblea

Spetta all'organo amministrativo la convocazione dell'Assemblea, che deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, anche a mano, o altro mezzo idoneo a provare l'avvenuto ricevimento (a titolo esemplificativo: a mezzo fax o posta elettronica).

L'avviso deve essere inviato 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, e contenere l'ordine del giorno, il luogo nella sede sociale o altrove, purchè in Italia, la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, i membri dell'organo amministrativo e quelli effettivi dell'organo di controllo, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, se esistenti, non presenti.

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o da uno degli amministratori, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea assunta a maggioranza dei presenti. Il voto deve, comunque, essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Art. 24 - Funzioni dell'assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 3) procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo e del suo Presidente;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed all'Organo di Controllo;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'Organo di Controllo;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7) deve essere obbligatoriamente redatto da un Notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 19.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la

trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 25 - Costituzione e quorum deliberativi

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, l'assemblea sia ordinaria sia straordinaria delibera, in prima convocazione, con la maggioranza dei voti esprimibili e in seconda convocazione con la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 26 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 27 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 (un) voto.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, e che non sia Amministratore, membro dell'Organo di Controllo o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di dieci soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 28 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, con il voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Art. 29 - Amministrazione

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministrato-

re unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 15 (quindici), eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori possono essere anche non soci, ma l'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'assemblea al momento della nomina, la quale può anche essere a tempo indeterminato. Gli amministratori possono essere rieletti.

Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea al momento della nomina il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vicepresidente.

Art. 30 - Competenze e poteri dell'Organo amministrativo

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 31 - Convocazioni e deliberazioni

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 32 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previ-

sti dall'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 33 - Compensi agli Amministratori

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 34 - Rappresentanza

L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 35 - Organo di controllo

L'organo di controllo deve essere nominato obbligatoriamente nelle ipotesi richiamate dall'articolo 2543 c.c..

Ove l'assemblea opti per la nomina di un Collegio Sindacale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili e ad essi spetta il controllo contabile, ove non venga nominato un revisore contabile o una società di revisione, a scelta dell'Assemblea dei soci.

In materia si applicano in ogni caso le normative inderogabili tempo per tempo vigenti.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 36 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli art. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17-01-2003 n. 5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

In ogni caso l'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale.

In ogni caso l'arbitro deciderà secondo diritto.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 37 - Scioglimento anticipato

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 38 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 19, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 39 - Regolamenti

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci.

Art. 40 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

La cooperativa è considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civile:

- 1) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- 2) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci coo-

peratori;

3) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 41 - Norme residuali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano:

- a) le disposizioni delle leggi speciali sulle Cooperative, del codice civile e le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica;
- b) le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in tema di cooperative sociali, **nonché**, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera;
- c) le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relativamente alla posizione dei soci lavoratori.

La cooperativa è di diritto organizzazione non **lucrativa** di utilità sociale (**Onlus**), ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Firmato:

Giacobbe Attilio Luigi

D'Angelo Silvia Concetta

Sabil Saida

Luca Lamanna Notaio Sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, ad uso iscrizione nel Registro delle Imprese.